



TRIBUNALE DI SAVONA

AI CURATORI FALLIMENTARI

NOTA ORIENTATIVA SULLE MODALITA' APPLICATIVE DELL'ART. 104-ter L.F. SULLA c.d. DERELIZIONE DEI BENI APPARTENENTI AL FALLITO

Premessa.

Il comma ottavo dell'art. 104-ter L.F. prevede la possibilità per il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, di non acquisire all'attivo, cioè di non inventariare, beni del fallito, oppure, in caso di già avvenuta inventariazione, di rinunciare a liquidarli se *“l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente”*.

Lo scopo della citata norma che ha ispirato la recente introduzione di una norma analoga in materia di esecuzioni individuali (art. 164-bis disp. att. c.p.c.) è quello di evitare l'acquisizione di beni la cui liquidazione non appaia conveniente a causa delle loro qualità, caratteristiche, collocazione, obsolescenza e situazione giuridica, tenuto conto dei costi che si dovrebbe affrontare per inventarli e poi liquidarli.

La norma in esame introduce, quindi, una regola di gestione dell'attivo fallimentare basata su criteri di economicità e speditezza, nel senso che un bene va appreso e liquidato solo in quanto effettivamente possa apportare un risultato utile alla procedura ovvero ai creditori concorrenti.

In concreto la norma può trovare applicazione per tutti quei beni di cui appaia, immediatamente o a seguito di perizia estimativa, eccessivamente difficile la vendita o in relazione ai quali vi sia il forte rischio di creare debiti in prededuzione per provvedere al loro mantenimento ovvero per le imposte e tasse connesse, sì da compromettere l'utilità complessiva del presumibile realizzo di vendita.

Solo per fare alcuni degli esempi più ricorrenti si pensi a:

- piccole quote immobiliari che nessuno (neanche i comproprietari) sia interessato ad acquisire;
- appezzamenti di terreno agricolo anche di vaste dimensioni ma situati in località montane o di difficile accesso;
- siti industriali (ivi comprendendo sia gli immobili che gli impianti) teoricamente anche importanti ma che non sono vendibili se non dopo costose operazioni di bonifica e messa a norma il cui onere sia superiore ai valori di stima;
- automezzi obsoleti, senza targa o da rottamare;
- beni, immobili o mobili, che comunque dopo alcuni tentativi di vendita infruttuosi, evidenzino, per effetto dei costi di pubblicità, tassazione, compenso al delegato etc., l'impossibilità o l'assai scarsa probabilità di poter ottenere con il realizzo un valore che consenta un'utile distribuzione ai creditori.

I casi sopra esemplificati fanno tutti emergere inequivocabilmente l'inutilità della liquidazione che può rendersi evidente sin da subito o dopo l'inventariazione a seguito della stima o dopo l'esperimento di diversi infruttuosi tentativi di vendita.

Norme e criteri di comportamento applicabili nei casi concreti.

Di seguito le norme di comportamento da seguire nei casi descritti.

1) Non inventariazione.

In tal caso è innanzitutto opportuno evitare per non andare incontro a spese inutili, la trascrizione in Conservatoria (per gli immobili) o al P.R.A. (per i mobili registrati) della sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 88 L.F. La norma parla infatti di "*non acquisizione*". Il curatore potrà pertanto già in sede di erezione dell'inventario fare le sue considerazioni e valutazioni e chiedere l'autorizzazione al comitato dei creditori (se già costituito o da formarsi per l'incombente) o al Giudice Delegato in via sostitutiva ex art. 41, comma 4, L.F. a non acquisire un determinato bene.

Da evidenziare che in caso di richiesta di autorizzazione al comitato la prospettata rinuncia (se in astratto riferita a beni di valore superiore a 50 mila euro) dovrà passare attraverso la preventiva informativa al giudice delegato ex art. 35 L.F.

Solo per completezza di trattazione giova evidenziare che la non acquisizione (inventariazione) presuppone la possibilità di inventariare il bene senza l'opposizione di terzi che ne abbiano attualmente il possesso o la detenzione poiché invece, in caso contrario più che di "*derelictio*" si dovrà parlare di rinuncia ad agire in giudizio per recuperare ed attrarre all'attivo beni di cui altri rivendicano la proprietà.

2) Rinuncia alla liquidazione.

In tal caso, in cui la rinuncia alla liquidazione segua all'avvenuta inventariazione, l'autorizzazione del comitato dei creditori dovrà trovare collocazione preferibilmente all'interno del programma di liquidazione con la connessa comunicazione al giudice delegato e la successiva autorizzazione di quest'ultimo all'esecuzione degli atti conformi ex art. 104-ter, ultimo comma, L.F.

Non si può peraltro escludere al riguardo la possibilità di una successiva integrazione del piano già approvato o la formulazione di un'apposita istanza *ad hoc*.

In concreto il curatore vaglierà, se possibile già in sede di inventario, l'opportunità a rinunciare ad acquisire beni di scarso valore intrinseco o la cui vendita presumibilmente non si tradurrà, di fatto, in un vantaggio per la massa dei creditori, fatta sempre salva l'ulteriore valutazione circa il possibile scarico di parte delle spese generali sul creditore pignoratizio e/o ipotecario e/o privilegiato speciale.

La valutazione di rinuncia immediata porta con sé il vantaggio di evitare costi di conservazione, manutenzione, deposito, trascrizione e simili a carico della massa ma è certamente più difficile da compiere: va da sé che tale valutazione sarà più semplice e quindi più ricorrente nei casi di beni di modesto valore (automezzi da demolire ad esempio) mentre nel caso di beni più complessi (immobili, impianti industriali) sarà comunque sempre opportuno almeno attendere la relazione di stima del tecnico incaricato.

La valutazione di opportunità di una successiva rinuncia nell'ambito della liquidazione lascerà invece da soddisfare in prededuzione le imposte e tasse (ad es. IMU per gli immobili) e i costi specifici riferibili al bene (ad es. spese tecniche, oneri condominiali) fino al provvedimento di rinuncia ed, eventualmente, alla sua trascrizione (ovvero alla cancellazione della trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento) quando si tratti di beni la cui circolazione è soggetta alla trascrizione o registrazione in pubblici registri.

Obblighi ed adempimenti conseguenti del curatore.

Come previsto nell'art. 104-ter L.F., il curatore, nel caso di non acquisizione o di rinuncia all'acquisizione, deve darne comunicazione ai creditori, che possono di conseguenza, in deroga all'art. 51 L.F., agire esecutivamente o cautelatamente sul bene "derelitto".

In caso si tratti di beni immobili o di beni mobili registrati il curatore dovrà altresì provvedere ad annotare, presso la competente Agenzia del Territorio, l'inefficacia della trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento qualora sia già stato posto in essere tale adempimento (qualora peraltro il Conservatore chieda di provvedersi alla cancellazione della trascrizione, il curatore avrà cura di fare apposita istanza in tal senso al giudice delegato).

E' altresì opportuno che il curatore dia comunicazione dell'avvenuta derelizione alle autorità amministrative e agli altri soggetti per i quali l'informazione possa essere rilevante in relazione a eventuali situazione creditorie o amministrative (ad es. la Polizia Municipale per il veicolo abbandonato non funzionante sulla pubblica via, al Comune ove l'immobile si trova, al Consorzio di Bonifica cui siano dovuti i contributi, all'amministrazione condominiale).

La norma in esame è stata introdotta con la riforma del 2006 e quindi trova diretta applicazione ai fallimenti di "nuovo rito". Non vi sono infatti norme che abbiano espressamente previsto l'applicabilità di tale istituto ai fallimenti radicati in epoca anteriore all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 5/2006.

Pur tuttavia si può senz'altro affermare, come le migliori prassi anche di questo tribunale stanno a confermare, che il principio della necessaria economicità ed utilità della procedura esecutiva collettiva era già immanente al sistema giusconcorsuale precedente in relazione a particolari fattispecie (la riscossione dei crediti, il realizzo di beni immateriali, le azioni giudiziali da promuovere) sì che l'istituto in oggetto potrebbe considerarsi meramente ricognitivo di criteri gestionali intrinsecamente previsti già prima.

In ogni caso la *derelictio* può ben configurarsi come atto di straordinaria amministrazione e come tale autorizzabile ai sensi dell'art. 35 L.F. in tal caso dunque con autorizzazione preventiva che deve dare di norma il Tribunale ed inevitabilmente solo avuto riguardo ai beni già inventariati e per i quali verosimilmente si sia già dato corso a qualche tentativo di vendita infruttuoso direttamente in sede fallimentare o indirettamente in altre procedure esecutive in cui il curatore sia intervenuto o che siano state iniziate dal creditore fondiario.

Il Tribunale di Savona pertanto sulla scorta delle considerazioni che precedono conferma in questa sede le prassi già in uso e ritiene che l'istituto della *derelictio* sia applicabile anche ai fallimenti "vecchio rito" previa autorizzazione al curatore ex art. 35 L.F.

Questioni problematiche in ordine agli effetti della derelizione dopo la chiusura del fallimento.

Quando il fallimento in cui è avvenuta la derelizione riguarda una persona fisica (ditta individuale o socio illimitatamente responsabile di una società di persone) l'utilizzo dell'istituto in esame non pone particolari problematiche: il bene abbandonato rimane o, meglio, rientra nella sfera personale del fallito tornato in bonis e diventa normalmente aggredibile dai suoi creditori per la parte insoddisfatta dei loro crediti ad esito della procedura concorsuale chiusa.

Qualora si tratti invece (come peraltro è più facile che accada) di società si rammenta che l'art. 118 L.F. prevede che il curatore richieda la cancellazione della società dal registro delle imprese nei casi di chiusura per avvenuto riparto finale dell'attivo o per insufficienza totale ((inesistenza) o parziale (tale obbligo non sussiste invece ai sensi dei nn. 1 e 2 della citata norma per i casi di chiusura per mancata presentazione di domande di ammissione al passivo e per integrale soddisfazione di tutti i creditori ammessi al passivo e dei creditori prededucibili).

Da qui alcuni dubbi sugli effetti della cancellazione sui beni derelitti o sulla stessa possibilità/opportunità di disporre la cancellazione.

Se si ipotizza che questa debba comunque avvenire (soluzione che questo Tribunale non ritiene accoglibile per i motivi che si diranno *infra*) e siccome la *derelictio* verrà posta in essere prima della cancellazione ex art. 118 L.F., è comunque opportuno che il curatore dia immediata comunicazione della derelizione ai creditori e solo successivamente agli organi della società (amministratori e se nominato, collegio sindacale) oltre alle autorità amministrative e ai terzi interessati di cui si è già detto.

Sembra infatti opportuno suggerire che tale comunicazione sia fatta – anche se in un momento successivo – agli amministratori, ai sindaci e/o liquidatori della società fallita e questo affinché la responsabilità residua sui beni abbandonati dall'esecuzione collettiva ritorni consapevolmente in capo agli organi societari.

Tale comunicazione dovrà farsi immediatamente ai creditori e agli altri enti, **ma solo in occasione del rendiconto e poi successivamente in occasione della chiusura del fallimento agli organi societari al fine di evitare il rischio che siano posti agevolmente in essere atti distrattivi in danno dei creditori.**

Della derelizione, come si diceva testé, dovrà poi darsi notizia sempre e comunque in sede di rendiconto ex art. 116 L.F.

Infine, anche in occasione dell'istanza di chiusura del fallimento il curatore dovrà dare atto dei beni reliquati e in tal modo la pubblicazione ex art. 119 L.F. al Registro delle Imprese potrà dare ulteriore pubblicità dell'esistenza dell'intervenuta *derelictio*.

§§§

A parere di questo Tribunale, nella non conoscenza di prassi uniformi, pare necessario evidenziare come in caso di *derelictio* in particolare di beni immobili appartenenti a società con la cancellazione dal Registro delle Imprese a seguito della chiusura del fallimento in ossequio al disposto dell'art. 118, comma 2 primo periodo, L.F. si ponga un problema di tipo civilistico e fiscale di non facile soluzione relativo sia alla successiva circolazione del bene sia alla possibilità di essere oggetto di esecuzione sia infine all'assolvimento degli obblighi fiscali ad esso inerenti (pagamento delle imposte etc.).


Per questi motivi questo Tribunale, riservandosi allo stato ulteriori approfondimenti sul punto anche attraverso il confronto con una rappresentanza dei professionisti che operano come curatori, ritiene che nei casi di *derelictio* avvenuta in seno a procedure fallimentari riguardanti società non sia opportuno procedere alla cancellazione delle stesse dal Registro delle Imprese.

In tale senso il decreto di chiusura ex art. 119 L.F. dovrà espressamente autorizzare il curatore a non porre in essere tale incumbente come già previsto per i casi di chiusura anticipata ex art. 118 L.F. in presenza di giudizi pendenti da altra circolare di questo Tribunale.

SAVONA, li 22 febbraio 2017

Il Presidente della Sezione Civile

Dott.ssa Lorena CANAPARO



I Giudici Fallimentari

Dott.ssa Cristina Tabacchi

Dott.ssa Maria Laura Morello

Dott. Stefano Poggid

